



# CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

## Copia di Ordinanza Sindacale

N. 17 del 26-07-2016

**OGGETTO:**

Limiti alle emissioni sonore

<b>Parte Riservata al Settore II</b>	<b>NOTE</b>
<p>Bilancio _____</p> <p>Titolo _____ Funzione _____</p> <p>Servizio _____ Intervento _____</p> <p>Capitolo _____</p> <p>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria</p> <p>IL RESPONSABILE DEL II SETTORE ( F.to Dr. )</p> <p>_____</p>	

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di luglio nella sala delle adunanze del Comune di Castellammare del Golfo, il Sindaco Nicolo' Coppola, adotta la seguente Ordinanza:



## CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

### IL SINDACO

- **Viste** le proprie precedenti ordinanze n. 22 del 20.05.2014 e n. 22 del 15.07.2015 in corso di validità;
- **Ritenuto necessario**, al fine del rispetto della quiete pubblica e della salute dei cittadini, procedere alla modifica dei limiti imposti dalle citate ordinanze relativamente alle emissioni sonore derivanti da intrattenimenti all'aperto, all'interno dei dehors, con musica dal vivo, attività di karaoke, musica con DJ o intrattenitore musicale o ogni altra tipologia di intrattenimento musicale, fatti salvi i limiti orari più stringenti già previsti per determinate zone (vedasi Scopello), prevedendo che siano consentiti su tutto il territorio comunale, con i seguenti orari improrogabili:

- **periodo ottobre - aprile: da domenica a venerdì fino alle ore 23,00 - il sabato fino alle ore 24,00;**
- **periodo maggio - settembre: da domenica a venerdì fino alle ore 00,30 - il sabato fino alle ore 01,00;**

Superati tali limiti di orario, gli intrattenimenti, ove possibile, potranno proseguire all'interno dei locali, con esclusione dei dehors, a porte rigorosamente chiuse e senza alcuna diffusione all'esterno, fino all'orario di chiusura dell'esercizio;

Gli esercenti sono chiamati a collaborare al mantenimento della quiete pubblica, scoraggiando i comportamenti scorretti di coloro che, in arrivo e partenza dai locali, producono rumori molesti con le autovetture, i motocicli o gli schiamazzi o qualsiasi altra manifestazione rumorosa atta ad arrecare disturbo alla quiete pubblica, ricordando, peraltro, come oltre le ore 24,00 è vietata, la circolazione dei veicoli e motocicli con impianti stereo accesi a volumi elevati.

- Considerato opportuno, relativamente alla zona del centro storico individuare dei comparti ove evitare l'accavallarsi nella stessa serata di intrattenimenti musicali sopra evidenziati da parte di diversi esercizi, limitando ad un solo esercizio per comparto e singola serata la possibilità di effettuare intrattenimenti musicali, lasciando al libero accordo tra gli esercenti del comparto la determinazione di un programma condiviso;
- Ritenuto di poter individuare i cinque comparti del centro storico come appresso specificato:
  - Corso B. Mattarella ed attigue;
  - Corso G. Garibaldi zona nord ed attigue;
  - Via Don Leonardo Zangara lato est ed attigue;
  - Via Don Leonardo Zangara lato ovest ed attigue;
  - Via Petrolo ed attigue;
- **Ritenuto necessario**, altresì, ribadire, in applicazione della normativa in tema di emissioni sonore e sue limitazioni, nelle zone territoriali omogenee del vigente Piano Regolatore Generale (PRG), saranno applicati i limiti di accettabilità di cui al DPCM 1° marzo 1991, secondo la legge n°1444 del 1968, così definite:

zonizzazione	Limite diurno Leq (A)	Limite notturno Leq (A)
Zona A	65	55
Zona B e C	60	50
Zona industriale e artigianale	70	70



## CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Restanti Urbanistiche comunale	destinazioni del territorio	70	60
--------------------------------------	-----------------------------------	----	----

La verifica del rispetto alle limitazioni sonore, da parte di personale specializzato, incaricato da questo Ente e dotato della idonea strumentazione certificata, dovrà essere effettuata in facciata del ricettore maggiormente esposto, intendendo con ciò l'ambiente abitativo, come definito dall'art. 2, comma 1, lettera b), della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, che in virtù della sua collocazione, è maggiormente esposto alle sorgenti sonore, con una tolleranza massima, rispetto ai valori indicati, di 5 decibel in eccesso.

Ogni titolare di Pubblico Esercizio rimane responsabile del mancato inserimento nell'impianto di diffusione sonora del limitatore di decibel con certificazione di corretta installazione e taratura, previsto dall'ordinanza n. 20/2014.

Nelle more di una rideterminazione complessiva della disciplina delle limitazioni sonore nel territorio di Castellammare del Golfo,

### ORDINA

#### Con decorrenza immediata:

- Gli intrattenimenti all'aperto, all'interno dei dehors, con musica dal vivo, attività di karaoke, musica con DJ o intrattenitore musicale o ogni altra tipologia di intrattenimento musicale, fatti salvi i limiti orari e di tipologia di intrattenimento più stringenti già previsti per determinate zone (vedasi Scopello), su tutto il territorio comunale debbono terminare improrogabilmente ai seguenti orari:

- **periodo ottobre - aprile: da domenica a venerdì alle ore 23,00 - il sabato alle ore 24,00;**
- **periodo maggio - settembre: da domenica a venerdì alle ore 00,30 - il sabato alle ore 01,00;**

Superati tali limiti di orario, gli intrattenimenti, ove possibile, potranno proseguire all'interno dei locali, con esclusione dei dehors, a porte rigorosamente chiuse e senza alcuna diffusione all'esterno, fino all'orario di chiusura dell'esercizio;

Gli esercenti sono chiamati a collaborare al mantenimento della quiete pubblica, scoraggiando i comportamenti scorretti di coloro che, in arrivo e partenza dai locali, producono rumori molesti con le autovetture, i motocicli o gli schiamazzi o qualsiasi altra manifestazione rumorosa atta ad arrecare disturbo alla quiete pubblica, ricordando, peraltro, come oltre le ore 24,00 è vietata, la circolazione dei veicoli e motocicli con impianti stereo accesi a volumi elevati.

- nella zona del centro storico, all'interno di ciascun singolo comparto indicato in narrativa è fatto divieto di effettuare nella stessa serata intrattenimento musicale da parte di diversi esercizi in contemporanea,
- è lasciato al libero accordo tra gli esercenti del comparto la determinazione di un programma condiviso, in mancanza di accordo, se richiesto dalle parti, provvederà la P.A. a redigere un calendario insindacabile che sarà impegnativo per tutti gli interessati, ;
- Il calendario delle serate dovrà essere comunicato direttamente, a cura degli esercenti, alle competenti autorità di P.S;



## CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

- In applicazione della normativa in tema di emissioni sonore e sue limitazioni, nelle zone territoriali omogenee del vigente Piano Regolatore Generale (PRG), saranno applicati i limiti di accettabilità di cui al DPCM 1° marzo 1991, secondo la legge n° 1444 del 1968, così definite:

zonizzazione	Limite diurno Leq (A)	Limite notturno Leq (A)
Zona A	65	55
Zona B e C	60	50
Zona industriale e artigianale	70	70
Restanti destinazioni Urbanistiche del territorio comunale	70	60

La verifica del rispetto alle limitazioni sonore sarà essere effettuata, in collaborazione con le Forze di Polizia, da parte di personale specializzato, incaricato da questo Ente, dotato della idonea strumentazione certificata, rilevando i decibel di percezione al ricettore più esposto, intendendo con ciò l'ambiente abitativo, come definito dall'art. 2, comma 1, lettera b), della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, che in virtù della sua collocazione, è maggiormente esposto alle sorgenti sonore, con una tolleranza massima, rispetto ai valori indicati, di 5 decibel in eccesso;

Ogni titolare di Pubblico Esercizio rimane responsabile del mancato inserimento nell'impianto di diffusione sonora del limitatore di decibel con certificazione di corretta installazione e taratura, previsto dall'ordinanza sindacale n. 20/2014.

- **Rimangono valide, se non in contrasto con la presente, le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 20/2014 e 22/2015**
- **Ogni altra disposizione comunale in contrasto con la presente ordinanza deve intendersi revocata.**
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
- Copia della presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune.
- I messi comunali notificheranno il presente provvedimento al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri e al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castellammare del Golfo i quali dovranno attivarsi al fine di verificare ed assicurare il rispetto della presente Ordinanza;
- Le forze dell'ordine ed in particolare il comando di Polizia Municipale in collaborazione col personale specializzato incaricato da questo Ente, dovranno effettuare controlli sistematici, senza preavviso, su tutto il territorio comunale e dei verbali ispettivi dovrà essere inviata copia al Comune in persona del Sindaco e tutti gli interessati potranno richiederne copia per iscritto.

### SANZIONI



## **CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO**

### **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

Fatte salve le sanzioni penali previste dal Codice Penale, l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente per ragioni di sicurezza, ordine pubblico e igiene è punito con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) In caso di svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli senza la prescritta autorizzazione o oltre il limite di orario massimo consentito dalla presente ordinanza o in mancanza del limitatore di decibel ( art.10 comma 1 Legge 447/95) il pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00;
- b) in caso venisse riscontrato il superamento dei limiti di accettabilità, di cui al DPCM 1°marzo 1991, secondo la legge n°1444 del 1968, rilevati presso i punti ricettori maggiormente esposti indicati nella presente ordinanza, si procederà come segue:
  - Per la prima violazione: ammonizione scritta;
  - Per la seconda violazione: applicazione delle sanzioni pecuniarie da € 516,00 a € 5.164,00 .(art.10 comma 2 Legge 447/95);
  - Per la terza violazione: applicazione delle sanzioni pecuniarie da € 516,00 a € 5.164,00 .(art.10 comma 2 Legge 447/95 e chiusura del locale per una settimana.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to

IL Sindaco  
F.to COPPOLA NICOLO'



**CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

**IL SINDACO**  
( F.to Nicolò Coppola )

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

**Dal Municipio, 27-07-2016**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Mistretta Piera

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

**N. Reg. Pubbl. 2363**

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 27-07-2016 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 27-07-2016 al 11-08-2016 nonché sul sito web del Comune, [www.castellammaredegolfo.org](http://www.castellammaredegolfo.org)

**Il Responsabile Albo Pretorio**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa Mistretta Piera

---

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

**CHE** la presente ordinanza è divenuta esecutiva il

**Dal Municipio, 27-07-2016**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa Mistretta Piera